



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 febbraio 2008 (11.02)  
(OR. EN)**

---

**Fascicolo interistituzionale:**

**2006/0202 (CNS)  
2006/0094 (CNS)  
2007/0065 (CNS)  
2007/0057 (CNS)  
2005/0059 (CNS)  
2005/0146 (CNS)**

---

**6158/08**

**AVIATION 33  
RELEX 81  
AMLAT 12  
COEST 30  
NIS 18  
COWEB 49**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale

al: COREPER/Consiglio

---

n. prop. Com: 14575/06, 10393/06, 8936/07, 8355/07, 8482/05 e 11666/05

---

Oggetto: Proposte di decisioni del Consiglio concernenti la conclusione di accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e:

- a) il governo della Malaysia
  - b) la Repubblica del Paraguay
  - c) la Repubblica del Kirghizistan
  - d) la Repubblica del Panama
  - e) la Repubblica di Croazia
  - f) l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
- Adozione
- 

1. Gli accordi citati in oggetto sono il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.

2. La Commissione ha presentato al Consiglio le suddette proposte in data: 22 aprile 2005 per l'accordo con la Croazia, 1° agosto 2005 per l'accordo con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 2 giugno 2006 per l'accordo con il Paraguay, 25 ottobre 2006 per l'accordo con la Malaysia, 30 marzo 2007 per l'accordo con Panama e 17 aprile 2007 per l'accordo con la Repubblica del Kirghizistan.
3. Le decisioni concernenti la firma e l'applicazione provvisoria sono state adottate dal Consiglio l'8 novembre 2005 per l'accordo con la Croazia, il 9 giugno 2006 per l'accordo con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il 19 settembre 2006 e il 16 aprile 2007 per l'accordo con il Paraguay, il 19 dicembre 2006 e il 19 marzo 2007 per l'accordo con la Malaysia e il 30 maggio 2007 per l'accordo con la Repubblica del Kirghizistan. La decisione concernente la firma dell'accordo con Panama è stata adottata dal Consiglio il 18 giugno 2007.
4. Gli accordi stessi sono stati firmati il 5 maggio 2006 (Croazia), il 9 giugno 2006 (ex Repubblica jugoslava di Macedonia), il 22 febbraio 2007 (Paraguay), il 22 marzo 2007 (Malaysia), il 1° giugno 2007 (Repubblica del Kirghizistan) e il 1° ottobre 2007 (Panama).
5. Il Parlamento europeo ha emesso i rispettivi pareri sulle proposte di decisioni concernenti la conclusione degli accordi il 27 settembre 2005 (Croazia), il 16 maggio 2006 (ex Repubblica jugoslava di Macedonia), il 14 dicembre 2006 (Paraguay), il 24 aprile 2007 (Malaysia) e il 25 settembre 2007 (Panama e Repubblica del Kirghizistan).
6. I testi dei sei progetti di decisione sono stati ora messi a punto dal Servizio giuristi-linguisti del Consiglio.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 5369/08 AVIATION 15 RELEX 25 (Malaysia)  
5371/08 AVIATION 17 AMLAT 4 (Paraguay)  
5367/08 AVIATION 14 COEST 9 NIS 6 RELEX 24 (Repubblica del Kirghizistan)  
5370/08 AVIATION 16 RELEX 26 AMLAT 3 (Panama)  
5101/07 AVIATION 10 COWEB 4 (Croazia)  
5398/08 AVIATION 18 COWEB 19 (ex Repubblica jugoslava di Macedonia)

7. Si invita pertanto il COREPER a esaminare i suddetti testi e a suggerire al Consiglio di:
- adottare i suddetti progetti di decisione (citati nella nota in calce 1) in modo da consentire la conclusione degli accordi;
  - prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.
-

**Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda gli accordi con il governo della Malaysia, la Repubblica del Paraguay, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica del Panama, la Repubblica di Croazia, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tali decisioni non costituiscono un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Esse non istituiscono nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lasciano impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."

\_\_\_\_\_